

Codice A1617A

D.D. 9 maggio 2023, n. 319

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Interventi di messa in sicurezza di versante con sistema di terre rinforzate a valle di edificio residenziale situato in Via Ponzone 57/F in Comune di Valdilana (BI). Richiedente Citton Roger.



ATTO DD 319/A1617A/2023

DEL 09/05/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Interventi di messa in sicurezza di versante con sistema di terre rinforzate a valle di edificio residenziale situato in Via Ponzone 57/F in Comune di Valdilana (BI). Richiedente Citton Roger.

Visti:

- l'istanza di autorizzazione del 01/12/2022, pervenuta al Settore scrivente in data 13/12/2022 prot. n. 155207, per gli "Interventi di messa in sicurezza di versante con sistema di terre rinforzate a valle di edificio residenziale situato in Via Ponzone 57/F in Comune di Valdilana" su superfici di cui al Foglio n. 40 particelle 272, 274 del N.C.T. del Comune di Valdilana (BI) presentata da Citton Roger;
- la nota prot. n. 162964 del 26/12/2022 di richiesta integrazioni necessarie per poter effettuare l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- le integrazioni trasmesse dal Dott. Geol. Marco Stoppa, tecnico incaricato della Ditta Citton Roger, in data 16/03/2023 prot. 38245;
- la nota prot. n. 40840 del 21/03/2023 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- la nota prot. n. 40780 del 21/03/2023 di richiesta di parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

Preso atto del verbale di competenza su aspetti geologici del Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 12/04/2023 con nota prot. n. 16232, che rileva che l'intervento può essere

considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base all'attività istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di 742 mq. individuata al Foglio n. 40 particelle 272, 274 del N.C.T del Comune di Valdilana (BI);
- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno del comune di Valdilana;
- la presente richiesta di autorizzazione riguarda gli interventi di messa in sicurezza di versante con sistema di terre rinforzate a valle di edificio residenziale situato in Via Ponzone 57/F in Comune di Valdilana;
- la superficie oggetto di trasformazione è pari a circa 742 m², completamente boscata.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;

Considerato inoltre che l'intervento comporta la trasformazione di una superficie boscata, ai sensi dell'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 e dell'art. 19 l.r. n. 4/09, come indicato nella D.G.R. 6/03/2021 n. 4-3018, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento del corrispettivo pari ad € 1.609,48, a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA.

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 19 c. 7 della l.r. n. 4/2009 la compensazione della superficie boscata trasformata non è dovuta in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera a) dello stesso comma.

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della l.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Ditta Citton Roger per il progetto "Interventi di messa in sicurezza di versante con sistema di terre rinforzate a valle di edificio residenziale situato in Via Ponzone 57/F in Comune di Valdilana", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 12/04/2023 con nota prot. n. 16232, conservato agli atti del Settore scrivente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "l.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta Citton Roger per il progetto "interventi di messa in sicurezza di versante con sistema di terre rinforzate a valle di edificio residenziale situato in Via Ponzone 57/F in Comune di Valdilana, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici su superfici di cui al Foglio n. 40 particelle 272 e 274 distinte al N.C.T. del Comune di Valdilana, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni, contenute nel parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 12/04/2023 con nota prot. n. 16232 che si riportano integralmente:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà porre attenzione all'aree poste nelle vicinanze delle viabilità indicate negli elaborati progettuali verificando la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopraccitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti prestando la massima attenzione, qualora se ne presenti il caso, alla regimazione delle acque ed al loro corretto allontanamento negli impluvi

- evitando ogni effetto di innesco dell'erosione dei suoli anche nelle aree circostanti all'area di lavoro gli impluvi dovranno essere mantenuti nel tempo;
3. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
 4. la tombinatura prevista, per lo scolo delle acque, dovrà essere debitamente dimensionata e mantenuta nel tempo prevedendo l'esecuzione di opere antierosive nel punto di scarico nel rio colatore di valle;
 5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui alla l.r. 4/2009;
 6. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
 7. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
 8. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
 9. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso il paramento esterno della terra armata verrà progressivamente e rapidamente inerbito con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
 10. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute sia nella "Relazione geologica" del dicembre 2022 sia nella "Relazione tecnica" del dicembre 2022 a firma del Dott. Geol. Marco Stoppa;
 11. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si specifica altresì che il presente verbale di istruttoria concerne esclusivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R.45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare il rimboschimento previsto pari alla superficie non boscata trasformata o modificata o al versamento del corrispettivo aumentato del 20%, per un importo di euro 1.609,48 a favore della Regione Piemonte, tramite bollettino di pagamento PagoPA;

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, dovrà far pervenire al Settore Tecnico Piemonte Nord un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021.

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della l.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del

vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE
(A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro